14. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di documenti) 258

Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) 254

Corte dei conti (Trasmissione di documento) .. 258

Disegno di legge di conversione n. 399:

(Articolo unico) 235

(Modificazioni apportate dalla Commissione) 235

(Articoli del relativo decreto-legge) 235

(Emendamento) 243

Interrogazione (Cancellazione dagli atti parlamentari) 253

PAG.

Interrogazioni urgenti sull'evasione di alcuni detenuti dal carcere di Padova 245

Missioni valevoli nella seduta del 16 giugno 1994 253

Mozioni, risoluzione, interpellanze ed interrogazioni (*Annunzio*) 259

Proposta di legge n. 219-220-679:

(Articoli) 229

(Emendamento) 231

(Ordine del giorno) 232

Proposte di legge:

(Adesione di un deputato) 253

(Annunzio) 353

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTA DI LEGGE: FINI ED ALTRI; ADORNATO ED ALTRI; DELLA VALLE ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI (219-220-679)

ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari).

1. È istituita, per la durata della XII legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta di venticinque senatori e di venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. In nessun caso per i fatti di mafia, camorra e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.

3. 1.

La Commissione.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di verificare l'efficacia dell'espletamento delle funzioni demandate al Presidente della regione siciliana ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

9/219/1

Garra.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1944, N. 260, RECANTE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI (399)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 553, e 28 febbraio 1994, n. 138.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 6, al comma 1, le lettere b), c) *e* g) *sono soppresse.*

All'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. L'articolo 45 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è abrogato ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. – 1. La distribuzione primaria dei valori bollati, riservata, a norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'Ente poste italiane, ha inizio dal 1° gennaio 1995. Fino al 31 marzo 1995 il prelievo di valori bollati da parte dei rivenditori secondari può essere effettuato anche presso le banche già incaricate della distribuzione di detti valori ».

All'articolo 14, al comma 4, la parola: « stabilite » *è sostituita dalla seguente:* « stabiliti ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « di lire quarantacinque milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella misura lorda di lire venti milioni onnicomprensivi, ivi inclusi gli oneri a carico dello Stato »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, differita al 1° ottobre 1994 dall'articolo 69, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è ulteriormente differita al 1° ottobre 1995 »;

al comma 2, la parola: « centotrentacinque » *è sostituita dalla seguente:* « sessanta ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, modificato dall'articolo 8, comma 9-*bis*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, il capoverso è sostituito dal seguente:

« Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta

1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma è effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1998, in deroga al termine indicato nel primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, quelle relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e quelle relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1985. La riscossione dei carichi dovrà avvenire senza soluzione di continuità in modo che la scadenza della prima rata del ruolo da emettere sia immediatamente successiva alla scadenza dell'ultima rata del ruolo precedentemente emesso. ».

ARTICOLO 2.

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1993.

ARTICOLO 3.

1. Le somme dovute a titolo di sgravi degli oneri sociali di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, da rimborsare alle imprese industriali, in dieci rate annuali, concorrono alla formazione del reddito d'impresa in ciascun periodo d'imposta limitatamente all'ammontare della rata corrisposta annualmente.

ARTICOLO 4.

1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« ART. 40 *(Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie).* — *1.* Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.».

ARTICOLO 5.

1. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 62-*quater*, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1994 ».

ARTICOLO 6.

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa delega della propria associazione nazionale. »;

b) nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: « I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e devono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire e con obbligo di

nomina del collegio sindacale anche per le società a responsabilità limitata. »; nello stesso comma il terzo periodo è soppresso;

c) nel comma 5 il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4. Resta ferma la responsabilità dell'utente o del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso. »;

e) nel comma 8-*bis*, introdotto dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: « nell'anno 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 1993 e 1994 »;

f) il primo periodo del comma 13-*bis*, introdotto dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente: « I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con uno o più centri di assistenza di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 ovvero di cui al comma 20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. »;

g) nel comma 20 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I centri hanno natura privata e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire e con obbligo di nomina del collegio sindacale anche per le società a responsabilità limitata. ».

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

« 8-*bis*. Ai sostituti di imposta con un numero di dipendenti fino a 100 è data facoltà di prestare assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. A tal fine occorre fare riferimento al numero di dipendenti esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel corso del quale dovrebbe essere prestata l'assistenza. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera *d)* del comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. ».

3. Per l'anno 1994 il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di non svolgere le attività di assistenza previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, fermo restando l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenute d'acconto, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.

ARTICOLO 7.

1. Il termine previsto dall'articolo 62, comma 17, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1994.

ARTICOLO 8.

1. L'articolo 2, quinto comma, della legge 22 luglio 1982, n. 467, è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1993.

ARTICOLO 9.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24. »;

b) nell'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3. »;

c) nell'articolo 33, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

« *2.* In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere: »;

d) nell'articolo 34, comma 1, le parole: « dalla data di versamento dell'imposta principale » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale »;

e) nell'articolo 37, comma 1, sono soppresse le parole da: « , salvo i casi » fino a: « all'articolo 33, comma 1, »;

f) nell'articolo 38 il comma 1 è sostituito dal seguente: « *1.* Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa. »;

g) nell'articolo 39, comma 2, le parole: « nei termini previsti dagli articoli 33, comma 1, e 37 » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine previsto dall'articolo 37 »;

h) nell'articolo 52, comma 1, è soppresso l'ultimo periodo.

2. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è abrogato.

ARTICOLO 10.

1. L'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, prevista dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano anche agli atti pubblici ed agli atti giudiziari assoggettati all'imposta di registro, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione.

2. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e l'attribuzione agli enti aventi diritto delle somme riscosse, nonché per ogni adempimento relativo all'applica-

zione dell'addizionale regionale e dell'imposta provinciale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e nel capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I predetti tributi dovranno essere corrisposti al pubblico registro automobilistico contestualmente alla richiesta delle formalità.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati e agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dal 31 dicembre 1993.

ARTICOLO 11.

1. Il numero 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni comunali allegata al decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 14 dicembre 1978, è sostituito dal seguente:

« Numero d'ordine	Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali	Ammontare delle tasse Lire
22	Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:	
	1) tassa di rilascio	90.000
	2) tassa annuale	45.000 ».

2. Alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

« Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse Lire
24-*bis*	Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, commi 3 e 4):	
	1) tassa di rilascio	150.000
	2) tassa annuale	75.000

Note: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce ».

3. Il termine per il pagamento delle tasse di concessione di cui al comma 1, relativo all'anno 1994, resta fissato al 31 gennaio 1994.

ARTICOLO 12.

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Resta ferma la facoltà per l'amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili o di notoria solvibilità. »;

b) nell'articolo 17, comma 3, terzo periodo, la cifra: « 250.000 » è sostituita dalla seguente: « 125.000 », e sono soppressi il quinto, il nono e il decimo periodo;

c) nell'articolo 29, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: « L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità: ».

ARTICOLO 13.

1. La distribuzione primaria dei valori bollati, riservata, a norma dall'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'Ente poste italiane, ha inizio entro il 1° luglio 1994.

ARTICOLO 14.

1. Fino al 31 marzo 1994, nei confronti degli intestatari di conto fiscale di cui all'articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le aziende di credito possono limitarsi ad accettare deleghe per versamenti dell'imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, utilizzando i moduli approvati con il decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1991. In tal caso l'azienda di credito delegata accredita, entro le ore 13 del terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento, al concessionario competente per il comune dove ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto le somme riscosse, al netto delle commissioni stabilite in via regolamentare.

2. Unitamente ai dati relativi all'accredito, l'azienda di credito trasmette al concessionario, entro lo stesso termine di cui al comma 1, il riepilogo delle somme riscosse e delle commissioni trattenute.

3. La consegna della copia degli attestati è effettuata, nei cinque giorni lavorativi successivi alla riscossione, al concessionario, che, nei cinque giorni seguenti, li invia al consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi solo nell'ipotesi in cui in una stessa provincia coesistano più ambiti territoriali; in quest'ultima ipotesi, spetta al consorzio ripartire tra i concessionari competenti le commissioni trattenute al momento del riversamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

4. Per le riscossioni a titolo d'imposta sul valore aggiunto effettuate fino alla data del 31 marzo 1994, l'azienda di credito delegata che si avvale della facoltà prevista dal comma 1, non deve trasmettere all'amministrazione finanziaria alcuna informazione sulle operazioni eseguite; a ciò provvede il concessionario della riscossione, secondo termini e modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

5. Le richieste di rimborso presentate al concessionario dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere il limite di 40 milioni di lire, di 60 milioni di lire e di 80 milioni di lire, rispettivamente per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

6. Limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1994, le liquidazioni e i versamenti previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono effettuati entro il giorno 20 di ciascun mese. Fino al 31 marzo 1994 i versamenti sono effettuati presso una dipendenza di una azienda di credito sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente secondo il domicilio fiscale del contribuente.

ARTICOLO 15.

1. A ciascun componente della commissione istituita ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, compete una indennità *una tantum*, di lire quarantacinque milioni.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire centotrentacinque milioni, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3429 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994.

ARTICOLO 16.

1. Nell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione. ».

2. La disposizione del comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 1994.

ARTICOLO 17.

1. Lo stanziamento del capitolo 5501 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 è elevato di lire 50 miliardi.

ARTICOLO 18.

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è sostituito dal seguente: « I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali. ».

ARTICOLO 19.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati, per l'anno 1994, in lire 52,5 miliardi, si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

ARTICOLO 20.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

b) nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: « I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e devono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire e con obbligo di nomina del collegio sindacale anche per le società a responsabilità limitata. »; nello stesso comma il terzo periodo è soppresso.

6. 1.

Brunale, Turci.

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

c) nel comma 5 il secondo periodo è soppresso.

6. 2.

Brunale, Turci.

Al comma 1, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

g) nel comma 20 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I centri hanno natura privata e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali e con

capitale minimo di 100 milioni di lire e con obbligo di nomina del collegio sindacale anche per le società a responsabilità limitata. ».

6. 3.

Brunale, Turci.

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12. 1.

Muzio, Pistone, Garavini, Mattioli.

ART. 15.

Sopprimere il comma 1-bis.

15. 1.

Turci, Visco, Brunale.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1.

Muzio, Pistone, Garavini.

EMENDAMENTO PRESENTATO IN CORSO DI SEDUTA

ART. 13.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri conseguenti al differimento del termine, pari a lire 32,5 miliardi, si provvede utilizzando parti delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

13. 1.

La Commissione.

INTERROGAZIONI URGENTI SULL'EVASIONE DI ALCUNI DETENUTI DAL CARCERE DI PADOVA

BERLINGUER, FINOCCHIARO FIDELBO, ARLACCHI, BONFIETTI, BONGIORNO, CESETTI, DI LELLO, GRASSO, DONATO ANTONIO PACE, PECORARO SCANIO, PORCARI, SARACENI, SCERMINO, SCOZZARI, SODA e BARGONE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

il 14 giugno 1994 un gruppo di uomini armati e travestiti da carabinieri e poliziotti è penetrato nel carcere di Padova, liberando cinque pericolosi detenuti: Felice Maniero, Carmine Di Girolamo, Sergio Baroni, Mario Parisi, Antonio Pandolfo e Alberto Barone, sequestrando e prendendo in ostaggio un agente di polizia penitenziaria –:

quale sia l'esatta ricostruzione dei fatti;

come sia stato consentito l'ingresso di uomini armati, seppure travestiti da personale di polizia all'interno del carcere;

quali misure di sicurezza fossero state adottate anche in considerazione dei ripetuti tentativi di fuga già messi in opera da Felice Maniero;

se i Ministri non ritengano che quest'ulteriore evasione possa essere messa in rapporto con una ripresa di forza e capacità di azione delle organizzazioni di stampo mafioso, favorite da un clima di complessivo indebolimento della risposta istituzionale, di cedimento nei confronti del fenomeno mafioso, di sottovalutazione della sua forza e della sua pericolosità per le istituzioni democratiche e per la civile convivenza;

se non si ritenga vadano immediatamente accertate eventuali responsabilità o se le stesse siano già emerse;

quali direttive siano già state emanate per attivare le ricerche e quali mezzi siano utilizzati. (3-00087)

VALENSISE, PASETTO, LA RUSSA, COLA, FALVO, GISSI, NESPOLI, SELVA, MAZZONE, DEL PRETE, CARRARA, SIMONELLI, NERI, FRAGALÀ, GIOVANNI MARINO, SIMEONE, FORESTIERE, LA GRUA, BLANCO, BARRA, PACE GIOVANNI, TASCONE, PEZZOLI e SIDOTI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quali siano le notizie in loro possesso relative alla evasione di sei detenuti dal carcere di Padova;

quali iniziative siano state assunte o si intendano assumere per l'accertamento di tutte le responsabilità dal vertice alla base e per il ripristino di condizioni di affidabilità degli istituti penitenziari. (3-00088)

BINDI, CASTELLANI e ZEN. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

il giorno 14 giugno il boss Felice Maniero è riuscito ad evadere dal carcere

di massima sicurezza di Padova insieme ad altri sei detenuti, liberati da un commando di dieci persone travestite da forze dell'ordine;

si sono moltiplicate le dichiarazioni di rappresentanti del Governo che la stampa ha riportato con risalto con le quali si riteneva che quanto accaduto avesse « sospetti facilmente individuabili »; al fine di non lasciare nel vago queste pesantissime dichiarazioni –:

se risulta che sia vero che la fuga era stata ampiamente preannunciata e se le intenzioni di fuga erano state segnalate alla direzione del carcere;

quali concrete misure erano state adottate;

a quali responsabilità facilmente identificabili ci si è riferiti;

quali iniziative si intendano assumere per prevenire altri episodi del genere che provocano allarme e gettano discredito sulle istituzioni. (3-00089)

GRIMALDI, VENDOLA, DILIBERTO, BIELLI, MORONI e COSSUTTA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

alle 4,30 del mattino del 14 giugno, dal carcere di Padova, alcune persone, spacciatesi per carabinieri, sono riuscite a entrare e a sopraffare gli agenti del Corpo di Finanza, provocando l'evasione di alcuni detenuti pericolosi –:

come sia potuto accadere che la sorveglianza esterna non abbia controllato i falsi carabinieri, tenuto conto del loro atteggiamento e dell'ora del presunto prelievo del detenuto;

perché non siano scattati i meccanismi di allarme o, se non erano stati predisposti, per quale motivo ciò sia accaduto;

se sia ammissibile o se rientri nella prassi, certamente contraria ai regolamenti, che il trasferimento di un detenuto, tanto più pericoloso, avvenga di notte e senza preavviso;

se risponda al vero che la direzione del carcere era stata messa sull'avviso della possibilità di tentativi di evasione e perché non erano state predisposte opportune misure;

quali provvedimenti si intendano prendere a carico dei responsabili per evitare il ripetersi di fatti analoghi. (3-00090)

GIOVANARDI, VIETTI e TANZILLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

il pregiudicato Felice Maniero, detenuto di grande pericolosità e ritenuto il referente veneto di Cosanostra, è riuscito a fuggire dal supercarcere di Padova per l'irruzione di un commando che senza problemi ha superato ben sette ostacoli fra porte blindate e sbarramenti –:

come si siano svolti effettivamente i fatti;

chi e come il Ministro dell'interno avesse avvertito le autorità penitenziarie di una possibile fuga del detenuto;

quale misure intenda prendere il Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dei responsabili della vigilanza che in modo così clamoroso hanno mancato al loro compito. (3-00092)

PAGGINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

il 14 giugno 1994 Felice Maniero, insieme ad altri quattro detenuti, è riuscito a fuggire dal carcere di Padova per l'irruzione di un gruppo di uomini armati –:

se è vero che il Ministro dell'interno avesse avvertito le autorità penitenziarie della possibile fuga del detenuto;

come si siano svolti i fatti;

come sia potuto accadere che la sorveglianza non abbia controllato il commando formato da falsi carabinieri;

perché non siano scattati i meccanismi di allarme;

quali misure si intendano adottare a carico dei responsabili. (3-00093)

DELLA VALLE, TIZIANA PARENTI, DOTTI, VITO e MELUZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

a che punto siano le indagini esperite a seguito della incredibile fuga di pericolosi criminali dalla casa circondariale di Padova. (3-00095)

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 giugno 1994.

Ayala, Costa, Fiori, Marano, Meo Zilio, Pilo, Antonio Rastrelli, Urbani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 giugno 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CIOCCHETTI: « Interventi per favorire l'accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini anziani e per l'istituzione dei servizi di telesoccorso e telecontrollo » (694);

NAN ed altri: « Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici » (695);

LA GRUA e NERI: « Norme in materia di commercializzazione di presidi sanitari e fertilizzanti destinati all'uso agricolo » (696);

BERNARDELLI: « Disciplina del lavoro interinale » (697);

CAVERI: « Istituzione dell'albo professionale degli impiegati tecnici di gioco e norme in materia di stato giuridico ed economico dei lavoratori delle case da gioco » (698);

RODEGHIERO: « Modifica dell'articolo 49 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia di finanziamento pubblico delle organizzazioni non governative » (699);

VIETTI: « Modifica all'articolo 71 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile in materia di documentazione attinente al condominio negli edifici » (700);

MATRANGA: « Modifica degli articoli 143-*bis*, 156-*bis* e 262 del codice civile in materia di cognome della famiglia » (701);

LANTELLA: « Modifiche all'articolo 2043 del codice civile in materia di risarcibilità del danno derivante da lesione di interesse legittimo » (702).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

La proposta di legge BACCINI e CIOCCHETTI: « Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (528) *(annunziata nella seduta del 19 maggio 1994)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato MATACENA.

Cancellazione dagli atti parlamentari di una interrogazione.

Il deputato OLIVO ha comunicato alla Presidenza che l'interrogazione n. 4-01277, pubblicata alle pagine 1003 e 1004 dell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 14 giugno 1994, non è stata da lui sottoscritta. Detto documento pertanto si deve intendere cancellato dagli atti parlamentari.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 2 giugno 1994, copia della sentenza n. 206 del 23 maggio 1994 (doc. VII, n. 113), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, terzo comma, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, nella parte in cui, attraverso il rinvio all'articolo 25, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, demanda alla commissione arbitrale prevista dall'articolo 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'articolo 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche »;

con lettera in data 2 giugno 1994, copia della sentenza n. 218 del 23 maggio 1994 (doc. VII, n. 121), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, terzo e quinto comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attività che comportano rischi per la salute dei terzi »;

con lettera in data 8 giugno 1994, copia della sentenza n. 219 del 26 maggio 1994 (doc. VII, n. 122), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 301, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura »;

con lettera in data 8 giugno 1994, copia della sentenza n. 220 del 26 maggio 1994 (doc. VII, n. 123), con la quale ha dichiarato:

« 1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentige della Magistratura), nella parte in cui non consente alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura di disporre d'ufficio la nomina di un magistrato difensore;

2) inammissibile la ulteriore questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con l'ordinanza di cui in epigrafe »;

con lettera in data 8 giugno 1994, copia della sentenza n. 221 del 26 maggio 1994 (doc. VII, n. 124), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21 del decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), così come modificato dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui non prevede che nel caso di lavoro a tempo parziale svolto da pensionati l'ammontare della detrazione da effettuare per settimana di lavoro sia determinato dividendo l'importo della trattenuta settimanale relativo all'orario normale per il numero delle ore corrispondenti a tal orario, e moltiplicando il risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana »;

con lettera in data 10 giugno 1994, copia della sentenza n. 231 del 6 giugno 1994 (doc. VII, n. 129), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), nella parte in cui prevede che i sequestri e i pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato si eseguono presso l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del Ministero del tesoro, anziché presso l'organo dell'amministrazione che è titolare del potere di disporre la spesa »;

con lettera in data 10 giugno 1994, copia della sentenza n. 232 del 6 giugno 1994 (doc. VII, n. 130), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'articolo 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure di cui allo stesso articolo 18 »;

con lettera in data 10 giugno 1994, copia della sentenza n. 233 del 6 giugno 1994 (doc. VII, n. 131), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale della delibera legislativa della regione Trentino-Alto Adige, riapprovata il 24 settembre 1993, recante "Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, al fine di consentire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento nel Consiglio regionale e provinciale" »;

con lettera in data 10 giugno 1994, copia della sentenza n. 240 dell'8 giugno 1994 (doc. VII, n. 136), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui – nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti – prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, e

dell'articolo 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 38, secondo comma, e 101 della Costituzione, dal pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe iscritta nel R.O. n. 79 del 1994 ».

la Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 207 del 23 maggio 1994 (doc. VII, n. 114), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile, sotto il profilo sopra specificato *sub* a), la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

non fondata la questione sotto il profilo sopra specificato *sub* b);

inammissibile, sotto entrambi i profili, la medesima questione in relazione alle prestazioni erogate dagli enti previdenziali »;

n. 208 del 23 maggio 1994 (doc. VII, n. 115), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 207, secondo comma, del codice di procedura penale, dal pretore di Firenze-Sezione distaccata di Pontassieve, con ordinanza in epigrafe »;

n. 209 del 23 maggio 1994 (doc. VII, n. 116), con la quale ha dichiarato:

« che spetta allo Stato, e per esso alla Procura generale presso la Corte dei conti, di formulare, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, richieste di atti, documenti e informazioni all'Assemblea regionale siciliana, e per essa al Presidente della commissione d'indagine sul sistema informativo automatizzato e al segretario generale, in relazione ad attività amministrative di competenza dell'Assemblea medesima »;

n. 210 del 23 maggio 1994 (doc. VII, n. 117), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 211 del 23 maggio 1994 (doc. VII, n. 118), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla regione Toscana in relazione alle note del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato prot. n. 3278 in data 8 luglio 1993 e 6 agosto 1993 »;

n. 212 del 23 maggio 1994 (doc. VII, n. 119), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta alla regione il potere di stipulare la "dichiarazione di intenti" sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993 dall'assessore al turismo della regione siciliana, e di conseguenza annulla tale atto »;

n. 213 del 23 maggio 1994 (doc. VII, n. 120), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20, primo comma, secondo periodo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore della edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Lucera con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 222 del 26 maggio 1994 (doc. VII, n. 125), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, primo comma, e 8-*bis* del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 243, promosse dalla regione Lombardia con il ricorso in epigrafe »;

n. 223 del 26 maggio 1994 (doc. VII, n. 126), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 689 del codice di procedura penale – nella parte in cui non include il decreto penale di condanna fra le pronunce non menzionabili *ex lege* nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dell'interessato – sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 224 del 26 maggio 1994 (doc. VII, n. 127), con la quale ha dichiarato:

« non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 15, commi primo, terzo e quarto, e dell'articolo 159, terzo comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico della legge in materia bancaria e creditizia) per violazione dell'articolo 11, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, questioni sollevate con i ricorsi proposti dalla provincia autonoma di Bolzano e dalla provincia autonoma di Trento di cui in epigrafe (nn. 67 e 69 del 1993);

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per violazione degli articoli 5, n. 3, 16, primo comma, e 107, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché delle norme di attuazione di cui all'articolo 1 ed all'articolo 3, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234 ed all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, questione sollevata dalla regione Trentino-Alto Adige con il ricorso di cui in epigrafe (n. 70 del 1993);

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 47, secondo e terzo comma, 152, primo comma, e 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per violazione degli articoli 3, 4 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione, nonché dell'articolo 76 della Costituzione e del principio costituzionale di coordinamento e collaborazione nei rapporti fra Stato e regioni, questioni sollevate dalla regione autonoma della Sardegna con il ricorso di cui in epigrafe (n. 68 del 1993) »;

n. 225 del 26 maggio 1994 (doc. VII n. 128), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2118 del codice civile; 6, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione sollevata dal tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 234 del 6 giugno 1994 (doc. VII, n. 133), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, primo e secondo comma, della legge della regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con le ordinanze indicate in epigrafe »;

n. 235 del 6 giugno 1994 (doc. VII, n. 133), con la quale ha dichiarato:

« cessata la materia del contendere in ordine al ricorso promosso dal Commissario dello Stato per la regione siciliana relativamente agli articoli 18, 36, 58, 69, 80, 111 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13-14 agosto 1993 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia »;

n. 236 del 6 giugno 1994 (doc. VII, n. 134), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, quinto comma, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Riforma tributaria e provvedimenti vari) convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevate, in riferimento agli articoli 23 e 53 della Costituzione, dal tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 237 del 6 giugno 1994 (doc. VII, n. 135), con la quale ha dichiarato:

« 1) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980) per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sollevata dal pretore di Verona con ordinanza dell'11 giugno 1992 (r.o. n. 691 del 1992);

2) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, per contrasto con gli articoli 36 e 38 della Costituzione, sollevata con la stessa ordinanza ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, nn. 116 e 131);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 115, 117, 122, 123 e 126);

alla V Commissione (doc. VII, n. 133);

alla VI Commissione (doc. VII, nn. 127 e 134);

alla VIII Commissione (doc. VII, n. 120);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 124, 128, 132, 135 e 136);

alla XII Commissione (doc. VII, n. 121);

alla I e alla II Commissione (doc. VII, n. 129);

alla I e alla X Commissione (doc. VII, nn. 118 e 119);

alla II e alla VI Commissione (doc. VII, nn. 113 e 130);

alla II e alla XI Commissione (doc. VII, n. 114);

alla V e alla VI Commissione (doc. VII, n. 125);

nonché, tutte *alla I Commissione permanente.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 13 giugno 1994, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania, per gli esercizi dal 1979 al 1991 (doc. XV, n. 7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettere in data 23 maggio, 2 giugno, 9 giugno e 19 giugno 1994, ha trasmesso:

una documentazione concernente « I problemi strutturali dell'economia ita-

liana », predisposta dal Comitato scientifico CNEL-OCSE;

il testo di Osservazioni e proposte in tema di « Privatizzazione degli enti previdenziali – legge n. 537/93 e schema di decreto legislativo del 30 marzo 1994 », approvato dalla I Commissione di quel Consesso, in sede deliberante, nella seduta del 27 maggio 1994;

un documento di valutazione sull'andamento della congiuntura economica per il primo semestre 1994;

una documentazione concernente « Politica dei redditi – il contributo del CNEL alla sessione di primavera 1994 ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di mozioni, di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-14
Lire 1200